



COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

VERBALE DI GARA N. 4

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA L. N. 120 DEL 2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CARBONIA – CIG 9691256572

L'anno DUEMILAVENTITTE il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 10:00 nella sede del Palazzo Comunale sito in piazza Roma 1, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigente Settore IV n. 202 del 16/05/2023 e così composta

Dott.ssa Maria Cristina Pillola -Dirigente Settore III	Presidente
Dott.ssa Giuliana Tivolacci – Istruttore Amm.vo Settore I	Commissario
Dott. Antonello Pinna - Istruttore Amm.vo settore I	Commissario

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rita Bove, Istruttore Direttivo Ufficio Appalti.

I componenti la Commissione e il Segretario hanno prodotto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (anche potenziale) e cause di inconferibilità e incompatibilità nella procedura di appalto in oggetto.

PREMESSO CHE

- con la Deliberazione di G.C. n. 39 del 08.03.2023, avente ad oggetto: “Approvazione progetto e capitolato per l'affidamento triennale del servizio di corrispondenza postale del Comune di Carbonia”, la Giunta Comunale ha approvato il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e gli ulteriori elaborati costituenti il progetto di cui all'art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento triennale del servizio di corrispondenza postale del Comune di Carbonia che prevede una spesa complessiva di € 226.984,99 di cui € 185.868,84 per l'acquisizione del servizio e € 41.116,15 per somme a disposizione;
- con Determinazione Dirigente Settore I n. 40 del 10/03/2023 per le motivazioni ivi indicate è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120 del 2020 da svolgersi in modalità telematica su Sardegna Cat mediante pubblicazione di una RDO aperta a tutti gli operatori economici iscritti alla data di pubblicazione della RDO nella Categoria merceologica “AL55 – servizi postali”, per l'affidamento triennale del servizio di recapito postale della

corrispondenza del Comune di Carbonia, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della L.120/2020;

- con Determinazione Dirigente IV settore n. 127 del 28/03/2023 sono stati approvati la Lettera di invito, nonché il modulo "Domanda di partecipazione" e il modulo "Offerta Economica" predisposti dall'Ufficio Appalti sulla base delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella Determinazione Dirigente Settore I n. 40 del 10/03/2023;
- l'importo a base di gara è il valore triennale presunto dell'appalto pari a € 185.868,84;
- la RDO relativa alla procedura di cui all'oggetto, identificata sul Sardegna Cat con rfq_410501, prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12 del 13/04/2023 e fissava la prima seduta di gara alle ore 09:30 del giorno 14/04/2023;
- con Determinazione Dirigente Settore IV n. 167 del 26/04/2023 sono stati approvati il Verbale di gara n. 1 e l'ammissione dei Concorrenti partecipanti alla procedura, ad esito della verifica da parte del Seggio di gara della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati dagli operatori economici;
- con nota prot. n. 24775 del 26/04/2023, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis) del D. Lgs. 50/2016, è stato dato avviso ai concorrenti della Determinazione Dirigente Settore IV n. 167 del 26/04/2023 e la stessa è stata pubblicata ai sensi di legge;
- con avviso pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante in "Amministrazione Trasparente" e trasmesso mezzo Sardegna CAT alle Concorrenti è stata data notizia della seduta, fissata per le ore 09.30 del 10/05/2023, per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche delle concorrenti al solo fine della verifica di conformità e per l'estrazione dei candidati che comporranno la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto;
- come da Verbale n. 2 del 10/05/2023 il seggio ha provveduto all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche delle concorrenti al solo fine della mera constatazione del contenuto e della loro conformità rispetto a quanto richiesto dalla Lettera di invito;
- come da Verbale n. 3 del 24/05/2023, per le ragioni ivi indicate, la Commissione ha rimesso gli atti della Concorrente Consegne Veloci di Michele Canu di Selargius (CA) al Settore IV – ufficio appalti per disporre l'esclusione e stante le dichiarazioni delle Concorrenti Gruppo La Nuova Posta srl con socio unico e Palav Servizi srl rilasciate nelle rispettive offerte tecniche e dato atto di quanto dispone il comma 5 lettera m) dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, vista la complessità della questione, la Commissione ha aggiornato la seduta al fine di un approfondimento normativo e giurisprudenziale in materia.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente, accertata la presenza di tutti i suoi componenti, apre la seduta di gara dando atto che in tale seduta si assumeranno le decisioni su come procedere relativamente a quanto emerso nella riunione precedente circa le dichiarazioni delle Concorrenti Gruppo La Nuova Posta srl con socio unico e Palav Servizi srl rilasciate nelle rispettive offerte tecniche.

Dagli approfondimenti svolti, il Presidente dà atto che in giurisprudenza, tenuto conto anche di quanto dispone l'art. 80 comma 5 lettera m) del D. lgs. 50/2016, si evidenzia che: *"la sussistenza di una posizione di controllo societario ai sensi dell'articolo 2359 Cod. civ., ovvero la sussistenza di una più generica "relazione, anche di fatto" fra due concorrenti è condizione necessaria, ma non anche sufficiente, perché si possa inferire il reciproco condizionamento fra le offerte formulate. A tal fine (recependo un'indicazione fornita in modo netto dalla Corte di giustizia) è altresì necessario che venga fornita adeguata prova circa il fatto "[che] la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale"* (Consiglio di Stato, V sezione, 4 gennaio 2018, n. 58).

La giurisprudenza precisa inoltre che *"ciò che deve essere provato [...] è soltanto l'unicità del centro decisionale e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale. Ciò, in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte [...]"* (Cons. Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 496) e che sulla Stazione Appaltante grava *"il solo compito di individuare gli indici dell'esistenza di un unico centro decisionale e non anche il compito di provare in concreto l'avvenuta alterazione del gioco concorrenziale, ovvero il compito di indagare le ragioni di convenienza che possono aver indotto l'unitario centro di imputazione ad articolare offerte in parte diverse fra loro"* (Cons. Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 496).

Tutto ciò in aderenza alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, 19 maggio 2009, in causa C-538/07 – che ha affermato il principio secondo cui il diritto comunitario *"osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d'appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara"*.

La Giurisprudenza ha altresì delineato il percorso istruttorio che la stazione appaltante deve svolgere per la verifica della esistenza di un unico centro decisionale: *"a) la verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ.; b) esclusa tale forma di controllo, la verifica dell'esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, la verifica dell'esistenza di un 'unico centro decisionale' da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità soggettiva sostanziale"* (Cons. Stato, V, 3 gennaio 2019, n. 69, che richiama Cons. Stato, V, 10 gennaio 2017, n. 39).

Altresì al fine di individuare le fattispecie riconducibili alla suddetta previsione normativa, la giurisprudenza amministrativa ha infine elaborato delle regole di esperienza che possono dirsi sufficientemente attendibili sotto il profilo della ragionevolezza e della logica (cfr. TAR Basilicata sez. I 28/9/2017 n. 614; TAR Umbria

sez. I 9/8/2017 n. 545; Consiglio di Stato sez. V 11/7/2016 n. 3057; Consiglio di Stato sez. V 24/11/2016 n. 4959; Consiglio di Stato sez. V 6/2/2017 n. 496).

A titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha affermato l'esistenza di un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti: (i) vi sia comunanza o intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici; (ii) vi sia contiguità di sede; (iii) vi siano identiche modalità formali di redazione delle offerte; (iv) vi siano strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi; (v) vi siano significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte.

Ciò premesso, il Presidente evidenzia che dalla dichiarazione della Concorrente Gruppo La Nuova Posta srl con socio unico di Roma, che nell'offerta tecnica così dichiara: "Il servizio verrà svolto con l'ausilio delle nostre filiali in virtù del contratto continuativo di cooperazione in essere...." e dalle dichiarazioni della Concorrente Palav Servizi srl rilasciate nell'offerta tecnica: "La PALAV SERVIZI SRL ha l'ufficio nella città di Carbonia, sede in cui svolge l'attività di smistamento e consegna corrispondenza, come filiale di città del Gruppo La Nuova Posta." e altresì che: "La Palav Servizi con la sua filiale della Nuova Posta di Carbonia offre una vasta gamma di servizi postali:", si evince l'esistenza di un "rapporto" tra la Palav Servizi S.r.l. e il Gruppo La Nuova Posta S.r.l. di natura da definire (rapporto di franchising o altro).

Invero se tra le due Concorrenti esistesse un "rapporto" di franchising, secondo quanto dispone la guida "la nuova definizione delle PMI" della Commissione Europea: "Due imprese che hanno un rapporto di franchising non sono necessariamente collegate. Ciò dipende dalle condizioni di ciascun accordo di franchising".

Pertanto, tenuto conto di quanto desunto dagli approfondimenti su riportati, la Commissione rimette gli atti al RUP affinché, accertata la natura del "rapporto" tra le due concorrenti, verifichi l'eventuale esistenza di un unico centro decisionale e pertanto se ricorre o meno una ipotesi di esclusione di cui al comma 5 lettera m) dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione termina la seduta di gara alle ore 10:45

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

DOTT.SSA MARIA CRISTINA PILLOLA



IL SEGRETARIO

DOTT.SSA RITA BOVE



I COMMISSARI

DOTT.SSA GIULIANA TAVOLAGGI

DOTT. ANTONELLO PINNA